



Repertorio N° 45.355

fascicolo n° 15.283

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze

il 01-08-2016

N° 1716133

esatti euro

356,00

di cui euro


200,00

per imposta di registro

L'anno duemilasedici (2016) il giorno venticinque (25) del mese di luglio, in Pontassieve, Via Garibaldi 31, piano primo alle ore ventuno (21) e minuti quindici (15)

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor:


Fernando Franchi, nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1957, domiciliato per la carica in Firenze (FI), in Lungarno Colombo n. 66, codice fiscale: FRN FNN 57D26 D612A non in proprio, ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante di **"ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L."**, sedente in Firenze (FI), Lungarno Colombo n. 66, con capitale sociale pari a euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento), Partita IVA, Codice Fiscale e n° di iscrizione nel Registro Imprese al n. 04709820486 e al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n. 473411.



Detto Comparente, cittadino italiano della identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

"Adozione del nuovo oggetto sociale".

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare:



1. che è presente l'intero capitale sociale nelle persone dei soci Signori:

- esso Comparente titolare di una quota di euro 5.200,00,



- Federigo Franchi, titolare di una quota di euro 5.200,00;

2. che è presente l'intero organo amministrativo in persona del Componente Amministratore Unico.

Pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo, non avendo la società organo di controllo e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i singoli punti dell'Ordine del Giorno.

In particolare evidenzia la necessità, di natura amministrativa, che consigliano l'adozione della nuova formulazione letterale del testo dell'oggetto sociale ferma restando la natura dell'attività svolta dalla società.

Il Presidente richiede se vi siano intervenuti.

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"I soci di "ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L." decidono di adottare il seguente Oggetto sociale adottando la seguente nuova formulazione dell'art. 3 dello Statuto.

"Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

a) insegnamento di lingue estere, informatica, grafica, animazione e quanto altro possa costituire materia di insegnamento teorico e pratico a qualsiasi livello, in ogni sua forma e specificazione, anche per corrispondenza e potrà fornire materiale didattico.





b) creazione e gestione di scuole inferiori e superiori ovunque situate.


c) formazione del personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado negli ambiti:

- didattico e metodologico;
- dell'innovazione didattica e della didattica digitale;
- alternanza scuola lavoro;
- sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

In relazione alle attività sopra indicate, la società può svolgere, in via complementare e non prevalente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ogni attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, considerata dall'organo amministrativo necessaria e/o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione, in via diretta o indiretta – e solo a scopo di stabile investimento, non già di collocamento sul mercato – di interessenze e partecipazioni in enti ed altre società costituite o costituenti. la società può, quindi, concedere e contrarre mutui di ogni tipo, prestando le relative garanzie. essa può, inoltre, concedere fidejussioni, avalli e garanzie, anche reali, a favore tanto delle società partecipate quanto di terzi, ciò purché tali attività siano ritenute necessarie e/o utili al conseguimento dell'oggetto sociale e non siano esercitate nei confronti del pubblico. restano, in ogni caso, escluse tutte le attività soggette ad autorizzazione ex d.lgs. n. 385 del 1993, quelle che possono costituire sollecitazione del pubblico risparmio, nonché le altre riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali."

Il Presidente richiede se vi sono interventi, nessuno domandando la parola si procede alla votazione. Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

Contrari: nessuno





Astenuti: nessuno

Favorevoli: Fernando Franchi, Federigo Franchi.

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera

APPROVATA

dall'intero capitale sociale.

A questo punto il Comparente consegna a me Notaio un nuovo testo dello statuto sociale, io Notaio allego al presente atto alla lettera "A" detto Statuto, firmato a norma di legge dal Comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea.

L'Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione.

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore ventuno (21) e minuti venticinque (25)

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su di un (1) foglio per tre (3) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore ventuno (21) e minuti cinquanta (50).

FERNANDO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL FASC. N° 15.283


STATUTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI SRL S.R.L."

Art. 2 - SEDE SOCIALE





La società ha sede nel Comune di Firenze e potrà istituire sedi secondarie, succursali,

filiali, con o senza rappresentanza stabile in qualsiasi comune della Repubblica Italiana e all'estero.

La sede sociale potrà essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:


a) insegnamento di lingue estere, informatica, grafica, animazione e quanto altro possa costituire materia di insegnamento teorico e pratico a qualsiasi livello, in ogni sua forma e specificazione, anche per corrispondenza e potrà fornire materiale didattico.

b) creazione e gestione di scuole inferiori e superiori ovunque situate.

c) formazione del personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado negli ambiti:

- didattico e metodologico;
- dell'innovazione didattica e della didattica digitale;
- alternanza scuola lavoro;
- sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

In relazione alle attività sopra indicate, la società può svolgere, in via complementare e non prevalente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ogni attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, considerata dall'organo amministrativo necessaria e/o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione, in via diretta o indiretta – e solo a scopo di stabile investimento, non





gia' di collocamento sul mercato – di interessenze e partecipazioni in enti ed altre società costituite o costituenti. la società può, quindi, concedere e contrarre mutui di ogni tipo, prestando le relative garanzie. essa può, inoltre, concedere fidejussioni, avalli e garanzie, anche reali, a favore tanto delle società partecipate quanto di terzi. ciò purché tali attività siano ritenute necessarie e/o utili al conseguimento dell'oggetto sociale e non siano esercitate nei confronti del pubblico. restano, in ogni caso, escluse tutte le attività soggette ad autorizzazione ex d.lgs. n. 385 del 1993, quelle che possono costituire sollecitazione del pubblico risparmio, nonché le altre riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 4 - DURATA


La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO SOCI.

Il capitale sociale è fissato in euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge e di statuto.

In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, la società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso esclusivamente presso soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, gli eventuali finanziamenti dei soci alla società dovranno considerarsi, salvo patto contrario, improduttivi di interessi, e ciò anche agli effetti di cui all'art. 45, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

In caso di riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482/bis cod. civ., non è necessario il preventivo deposito dei documenti di cui al co. 2 ultimo periodo





dell'art. cit..

La società potrà emettere titoli di debito, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2483 cod. civ., con decisione dell'assemblea dei soci la quale determinerà le condizioni di emissione, le norme che regolano il prestito e l'eventuale rimborso anticipato.

I Soci, su richiesta dell'organo di gestione e con il parere favorevole dell'organo di controllo possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società con versamenti eseguiti a qualunque titolo, quali quelli in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite ed a finanziamenti fruttiferi o infruttiferi. I finanziamenti potranno essere eseguiti dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del pubblico risparmio.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI


Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiori a 1 (un) Euro o a multipli di 1(un) Euro.

Ciascun socio ha diritto di voto in proporzione alla quota posseduta, e cioè un voto per ogni Euro.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a favore dei parenti in linea retta dei soci.

Qualora un socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa ad un soggetto diverso dai parenti in linea retta, dovrà farne preventivamente offerta agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata A.R., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per il trasferimento.






Con il termine “trasferire” di cui al precedente capoverso si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle partecipazioni.

In caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero con corrispettivo infungibile la somma necessaria per l'esercizio della prelazione da parte dei soci – rappresentante il valore di mercato della partecipazione cedenda – sarà determinata, in caso di disaccordo tra il cedente ed il socio (o i soci) esercitanti la prelazione, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società il quale valuterà con il criterio del arbitrium boni viri, si applicano le norme di cui all'art. 1349 cod. civ.. Il compenso dell'arbitratore nominato dal tribunale sarà a carico del cedente se la stima proposta dall'arbitratore sia superiore o uguale alla stima proposta dal cedente stesso aumentata del 20%, sarà a carico del prelazionario (o dei prelazionari) qualora la stima proposta dal perito nominato dal Tribunale sia inferiore alla stima proposta dal cedente diminuita del 20%. In caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero di trasferimento verso corrispettivo infungibile il cedente dovrà accompagnare con la propria stima l'offerta in prelazione ai soci della quota.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo capoverso del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

La mancata comunicazione di volere esercitare la prelazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta da parte del cedente ovvero il mancato pagamen-





to dei corrispettivi nei termini dell'offerta in prelazione si deve intendere come rinuncia al diritto di prelazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ai medesimi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione, questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni.

Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO


Il trasferimento delle quote per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo. A tal fine i soci che intendono cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, debbono chiedere all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente i dati e la qualifica dell'acquirente o degli eredi o legatari, di esprimere il proprio gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare nella stessa forma, entro trenta giorni dalla richiesta, ai richiedenti la propria decisione. Qualunque sia la forma di amministrazione adottata, la decisione dell'organo amministrativo dovrà essere assunta, in questo caso, sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di diniego, spetterà comunque al socio, agli eredi o legatari il diritto di recesso secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 9 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e





2481-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo comma, del codice civile.

Art. 10 – ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE


I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il metodo assembleare.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera di questo, ovvero da ciascun amministratore con poteri disgiunti; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale.






L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento (ad esempio telefax o posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare, potrà essere altresì prevista una seconda convocazione a distanza di non meno di ventiquattro ore dalla prima.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non partecipano all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; le proposte si considerano accolte qualora approvate dalla maggioranza dei presenti; nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, del Codice Civile, in aggiunta a tale requisito (approvazione della maggioranza dei presenti) occorrerà altresì che i soci favorevoli detengano almeno la maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il capitale presente, l'assemblea delibererà in ogni caso a maggioranza dei presenti.





Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA; VERBALE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di amministrazione disgiunta, dall'amministratore con maggior anzianità di carica, od in subordine, di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 del Codice Civile.

Art. 13 - DELEGHE

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.


La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

Art. 14 - AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis del Codice Civile. l'organo amministratore dura in carica per un triennio (fino all'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio della loro carica) ovvero a tempo indeterminato a seconda della decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina a tempo indeterminato i soci in qualsiasi momento potranno sostituire l'organo collegiale con quello monocratico e viceversa, in tale caso si intenderà decaduto l'organo in carica.

In caso di nomina di un organo amministrativo plurisoggettivo (collegiale o meno),





il venire meno di uno solo dei componenti cagionerà la decadenza dell'intero organo, in tale caso i componenti rimasti dovranno convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministratore.

Art. 15 - MODALITA' DI GESTIONE


La società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico, ovvero da due o più amministratori operanti in forma non collegiale, nel numero fissato dai soci al momento della designazione, ovvero da un consiglio di amministrazione formato da tre a cinque membri.

In caso di nomina di Amministratore Unico questi avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che per determinate materie o particolari fattispecie i soci si riservino la competenza all'atto della nomina ovvero, sempre all'atto della nomina, prevedano la necessità della previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

In caso di più amministratori operanti in forma non collegiale su espressa decisione dell'assemblea, l'amministrazione e la rappresentanza della società spetteranno a ciascuno di essi, disgiuntamente, con conseguente applicazione dell'art. 2257 del Codice Civile.

Occorrerà peraltro la firma congiunta per le seguenti operazioni tipicamente e tassativamente individuate:

- ♦ rilascio di pagherò cambiari, ovvero firma per accettazione apposta sui titoli nei quali la società assuma la veste di trassata,
- ♦ prestazione di garanzie di qualsiasi tipo,
- ♦ atti di compra, vendita, permuta ed affitto di beni immobili diversi dai beni merce, compra, vendita, permuta ed affitto di aziende,
- ♦ compra e permuta di beni mobili registrati,





- ♦ stipulazione di contratti di mutuo e/o di finanziamento di qualsiasi tipo ed anche atipici, contratti di leasing e di factoring,
- ♦ stipula di contratti di lavoro dipendente o autonomo.

Sono comunque di competenza dell'organo amministrativo come organo collegiale, nel rispetto della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile.

Gli amministratori sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice civile.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA; CONVOCAZIONE.


Il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, o, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza.

Il Consiglio è convocato dal presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, ove la nomina di questi sia prevista, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche





senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica.

Art. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECISIONI E POTERI

Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dai consiglieri intervenuti e trascritto nel libro delle decisioni del consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi.

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2475, comma 5, e 2381, comma 4, del Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni delegabili ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381, commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA


L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza compete al Presidente e ai consiglieri delegati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, i poteri di rappresentanza sono attribuiti a ciascun amministratore.

Art. 19 - COMPENSI

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.





I soci, con decisione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile, potranno attribuire agli amministratori un compenso in misura fissa ovvero proporzionale agli utili di esercizio; potranno altresì concedere all'organo amministrativo un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento di quote annuali per il relativo fondo di quiescenza. Tali quote saranno determinate entro un limite massimo del 25% dei compensi annuali.

Art. 20 – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI – REVISORE UNICO E COLLEGIO SINDACALE

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art. 2435bis del Codice Civile, sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o di un revisore unico.

Il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.


Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Art. 21 -BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo dovrà compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio della società.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano partico-





Si compone di diciotto fogli

Firenze 18 OTTOBRE 2016

Antonio Mura

